



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

*Commercialisti - Revisori Legali*

Luciana Pomara  
Giuseppe Scibetta  
Onorina Zilioli  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli  
Rosaria Marano  
Nunzio Incampo

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: info@pomarascibetta.it  
www.pomarascibetta.com  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

**News per i clienti dello studio**

**N. 39**

**13 Marzo 2019**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Contributi ed ecotassa per i nuovi veicoli al via dall'1 marzo 2019**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **in relazione agli acquisti e alle immatricolazioni** che avvengono **dall'1.3.2019 al 31.12.2021 di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica**, con emissioni di CO2 superiori o inferiori ad una certa soglia, **si rendono applicabili le disposizioni** contenute nell'art. 1 co. 1031-1047 e 1057-1064 della L. 145/2018 che **mirano ad introdurre: i) disincentivi**, sotto forma di imposta, **per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia; ii) incentivi per l'acquisto di autovetture e moto nuove a basse emissioni; iii) incentivi per l'acquisto e l'installazione delle colonnine di ricarica** dei veicoli elettrici. Sono previsti, infatti, **degli incentivi per l'acquisto**, dall'1.3.2019 al 31.12.2021, **di auto nuove M1** (con o senza rottamazione) fino 70 CO2 g/km **e per l'acquisto e la**

**posa di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.** Con riguardo a quest'ultima agevolazione, la risoluzione dell'Agencia delle Entrate 28.2.2019 n. 32/E chiarisce che **la detrazione del 50% spetta ai soggetti passivi IRPEF e IRES**, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base a un titolo idoneo. Contestualmente, **è introdotta una nuova imposta** (c.d. "ecotassa") per gli acquisti, dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di auto nuove M1 **con emissioni superiori a 160 CO2 g/km.** Nella ris. 32/2019 l'Agencia ha precisato **che l'imposta è dovuta se l'acquisto** (anche in locazione finanziaria) **e l'immatricolazione del veicolo avvengono entrambi successivamente all'1.3.2019;** di conseguenza, **non è tenuto a versare l'ecotassa il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo il 28.2.2019**, la cui immatricolazione sia avvenuta successivamente all'1.3.2019.

## **Premessa**

---

I co. 1031 - 1047 e 1057 - 1064 dell'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) contengono **disposizioni che mirano ad introdurre:**

- ✓ **disincentivi**, sotto forma di imposta, **per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia;**
- ✓ **incentivi per l'acquisto di autovetture e moto nuove a basse emissioni;**
- ✓ **incentivi per l'acquisto** e l'installazione **delle colonnine di ricarica** dei veicoli elettrici.

## **Contributi per le auto meno inquinanti**

---

I co. 1031 ss. dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019 prevedono alcuni **incentivi per l'acquisto dei veicoli meno inquinanti** (c.d. "ecobonus"). **Il contributo**, che viene corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l'acquirente di uno sconto sul prezzo), **spetta:**

- **a coloro che acquistano**, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, **un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica**, con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/km;
- per gli **acquisti e immatricolazioni dall'1.3.2019 al 31.12.2021;**
- **qualora il prezzo del veicolo** risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice **sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.**

**La misura del contributo**, inoltre:

- **varia a seconda che**, contestualmente all'acquisto, **si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria** (da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro);
- **è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro** che non possono comunque superare il limite di 70 CO2 g/km.

L'incentivo, quindi, riguarda **i veicoli con emissioni di biossido di carbonio fino a 70 g/km e prezzi di listino inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa** (61.000,00 euro con IVA del 22% compresa).

## Osserva

L'Amministrazione finanziaria precisa che, al fine di determinare i presupposti per l'applicazione del contributo (ossia, il prezzo inferiore a 50.000,00 euro), **nel caso in cui il listino prezzi ufficiale della casa produttrice indichi prezzi in una valuta diversa dall'euro**, si potrà tener conto **del cambio delle valute estere accertato** con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell'autovettura.

Successivamente, **le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo dovranno rimborsare al venditore l'importo del contributo e recuperare detto importo** quale credito d'imposta utilizzabile esclusivamente **in compensazione mediante il modello F24**.

## Osserva

Al riguardo, nella ris. 32/2019, l'Agenzia delle Entrate precisa che **il costruttore del veicolo** (impresa costruttrice) **è colui che detiene l'omologazione del veicolo e rilascia all'acquirente**, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, **la dichiarazione di conformità**, assumendosene la piena responsabilità (art. 76 del DLgs. 285/92).

## Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Inserendo l'art. 16-ter al DL 63/2013, l'art. 1 co. 1039 della L. 145/2018 prevede una nuova **detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto** e la posa in opera **delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica** (c.d. "wall box") dei privati. Nello specifico, ai contribuenti **è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda del 50%:**

- ✓ delle **spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021;**
- ✓ **relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica** dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

## Osserva

Come precisato dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 32/E/2019, possono beneficiare della detrazione i **soggetti passivi dell'IRPEF e dell'IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili**, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile

o l'area in base ad un titolo idoneo.

**La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.**

### **Nuova imposta per i veicoli più inquinanti**

La legge di bilancio 2019 introduce una nuova imposta (c.d. "ecotassa") che si applica **agli acquisti**, anche in locazione finanziaria, **e alle immatricolazioni, che avvengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.**

#### **Osserva**

Nella ris. 32/2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **l'imposta è dovuta se l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo avvengono entrambi successivamente all'1.3.2019**; di conseguenza, **non è tenuto a versare l'ecotassa il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo il 28.2.2019** la cui immatricolazione sia avvenuta successivamente all'1.3.2019.

**L'imposta dovuta**, inoltre:

- ✓ **è parametrata a quanto inquina il veicolo** ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni;
- ✓ **deve essere versata dall'acquirente** o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, **entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso** (ris. Agenzia delle Entrate 32/2019);
- ✓ **deve essere versata mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo "3500"** (istituito dalla ris. Agenzia Entrate 26.2.2019 n. 31).

#### **Osserva**

**Anche l'acquisto del veicolo nuovo effettuato all'estero è assoggettato alla nuova imposta** purché l'acquisto e l'immatricolazione avvengano dall'1.3.2019 al 31.12.2021.

### **Contributo per l'acquisto e la rottamazione di moto**

**È riconosciuto un contributo** (pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000,00 euro) **anche a coloro che, nell'anno 2019:**

- ➔ **acquistano, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e;**
- ➔ **contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1, 2.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti